

LAVOROdi **NOEMI SECCI****Ricongiunzione dei contributi con la Cassa dei Dottori commercialisti**

Pensione di vecchiaia e anticipata erogate dalla CNPADC: possibilità di conseguire il trattamento attraverso la ricongiunzione per chi possiede contribuzione anche presso l'Inps.

I dottori commercialisti che possiedono contribuzione sia presso la CNPADC, sia presso l'Inps, non possono ottenere le specifiche pensioni previste dal Regolamento Unitario della Cassa attraverso il cumulo o la totalizzazione. E', tuttavia, possibile raggiungere questi particolari trattamenti pensionistici utilizzando anche la contribuzione accreditata presso l'Inps, attraverso la ricongiunzione.

Mediante la **ricongiunzione** (L. 45/1990), difatti, i contributi accreditati presso le diverse gestioni dell'Inps possono essere utilizzati per ottenere le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e unica contributiva, facendo confluire i versamenti verso la CNPADC, con eventuale onere a carico del professionista.

Ricongiunzione - La ricongiunzione, nel dettaglio, è uno strumento che consente agli assicurati con contribuzione versata o accreditata in 2 o più gestioni previdenziali di conseguire un' **unica pensione**, mediante il trasferimento di tutti i periodi contributivi presso un solo fondo.

L'operazione avviene a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti e deve riguardare tutti i periodi di contribuzione (non è consentita la ricongiunzione parziale) che il lavoratore ha maturato in almeno 2 diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta; i contributi non devono essere già stati utilizzati per liquidare un trattamento pensionistico. Dopo il trasferimento, i periodi ricongiunti vengono valutati come se fossero stati versati direttamente nella gestione in cui sono stati accentrati e diventano **utili a pensione** in base ai requisiti e alle regole di calcolo in vigore presso la Cassa accentrante.

Costo della ricongiunzione - Per quantificare il costo della ricongiunzione, qualora i periodi da ricongiungere siano soggetti al sistema di calcolo retributivo o reddituale, è necessario utilizzare il cosiddetto sistema della riserva matematica (art. 13 L. 1338/1962).

Presso la CNPADC, sono da valutare con calcolo reddituale i periodi sino al 31.12.2003.

Il calcolo dell'onere attraverso il **sistema della riserva matematica** avviene in questo modo: si determina l'importo della pensione, alla data della domanda di ricongiunzione, considerando i soli contributi presenti nella gestione di destinazione; si determina poi l'importo della pensione, alla stessa data, considerando tutti i contributi dell'interessato, compresi quelli da trasferire, come se risultassero da sempre accreditati nel fondo prescelto; bisogna in seguito calcolare la differenza tra i 2 risultati per ottenere l'ammontare del beneficio conseguito con la ricongiunzione; una volta determinato il beneficio, questo si deve moltiplicare per un apposito coefficiente (di **riserva matematica**) che cambia in relazione all'età, al sesso e all'anzianità contributiva del lavoratore; dal risultato si devono sottrarre i contributi trasferiti nella gestione di destinazione, rivalutati al tasso composito del 4,50% annuo. Qualora i periodi da ricongiungere siano soggetti al sistema di calcolo contributivo, è necessario utilizzare il cosiddetto sistema percentuale per determinare l'onere: presso la CNPADC, però, la ricongiunzione dei periodi dal 1.01.2004 in poi è **gratuita** (art. 15 Regolamento Unitario). I contributi trasferiti, in pratica, concorrono alla formazione del montante contributivo maturato presso la Cassa.

Pensioni che si possono conseguire presso la CNPADC - Presso la CNPADC è possibile conseguire i seguenti specifici trattamenti pensionistici diretti, che non possono essere raggiunti in regime di cumulo o totalizzazione, laddove si vogliano **utilizzare contributi accreditati presso altre Casse**, ma solo attraverso la ricongiunzione: pensione di vecchiaia; pensione di vecchiaia anticipata; pensione unica contributiva; pensione di inabilità; pensione di invalidità; supplemento di pensione; La **pensione di vecchiaia CNPADC**, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Unitario, è riconosciuta a coloro che possono far valere un periodo di anzianità contributiva alla Cassa precedente il 1.01.2004, in presenza dei seguenti requisiti: 68 anni di età più 33 anni di contribuzione; in alternativa, 70 anni di età più 25 anni di contribuzione. I dottori commercialisti iscritti alla CNPADC anteriormente all'anno 2004 possono anche ottenere la **pensione di vecchiaia anticipata**, qualora perfezionino i seguenti requisiti: 61 anni di età, unitamente a 38 anni di anzianità contributiva; 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dal requisito di età. Per coloro a cui è certificata un'invalidità permanente pari almeno al 50%, i requisiti sono ridotti a 58 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva, con obbligo di cancellazione